

2429. Relazione dei sindaci e deposito del bilancio.

Art.2429. (1) Relazione dei sindaci e deposito del bilancio.

0 Codice civile

L'articolo non è inserito in questa pagina ma è visualizzabile, se richiesto, con il link di collegamento al codice ufficiale del poligrafico dello Stato. Questo sistema consente di visualizzare l'articolo vigente, sempre aggiornato e con le annotazioni ufficiali.

Cliccare qui per aprire, in altra pagina web, il codice civile aggiornato dal sito del Poligrafico dello Stato e poi per selezionare l'articolo dall'indice.

Un sistema esperto carica in calce le massime della Corte di Cassazione collegate in virtù di riferimento normativo in ordine di pubblicazione). La visualizzazione dei documenti può essere modificata attivando la speciale funzione prevista (es. selezionale Titolo discendente per ordinare le massime in ordine alfabetico). E' possibile anche attivare la ricerca full test tra tutti i documenti visualizzati inserendo una parola chiave nel campo "cerca" e premendo invio. Il sistema visualizzerà solo i documenti con la parola chiave inserita.

Documenti collegati:

[Intermediazione finanziaria - Doveri dei sindaci - Cass. n. 14708/2020](#)

Societa' - di capitali - societa' per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - Organi sociali - collegio sindacale - doveri - Intermediazione finanziaria - Doveri dei sindaci - Obbligo di relazionare all'assemblea circa la "correttezza sostanziale" delle operazioni con parti correlate –

[Insufficienza del patrimonio sociale](#)

Società - di capitali - società per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali - amministratori - responsabilità - verso i creditori sociali - Decorso della prescrizione - Insufficienza del patrimonio sociale - Bilancio approvato - Rilevanza - Relazione dei sindaci critica - Falsità

fine

2429. Relazione dei sindaci e deposito del bilancio.

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello